

N. R.G. 2691/2024



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 2691/2024 promossa da:

**COMUNE** (C.F. ...) rappresentato e difeso dall'avv. M. G. ed elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo digitale alla PEC ...@... ..

**APPELLANTE**

contro

**G. A.**

**APPELLATA CONTUMACE**

**CONCLUSIONI**

All'udienza del 21.01.2026, tenuta nelle forme della trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione, sulle seguenti conclusioni dell'appellante, unica parte costituitasi in giudizio:

*“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pescara in sede di appello, contrariis reiectis: accogliere per i motivi tutti dedotti nell'atto introduttivo, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Pescara n. 327/2024, depositata il 20.4.2024 nel giudizio R.G. 3872/2023, non notificata, resa dal Giudice dott.ssa Anna Maria Leombruni accogliere la domanda del Comune di condanna di G. A. al pagamento della somma di € 3.917,32, somma maggiorata degli interessi legali a decorrere dalla data del mandato di pagamento – 6.7.2010 – con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado”.*

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

1. In data 12.09.2023 il Comune adiva il Giudice di Pace di Pescara, affinché condannasse G. A., nella sua qualità di erede di A. A., alla restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado del Tribunale di Pescara n. 1368/2009, successivamente riformata dalla Corte d'Appello di L'Aquila con sentenza n. 1098/2017, quantificate in € 3.917,32, oltre interessi legali a decorrere dal 06.07.2010 (data del mandato di pagamento), con vittoria di spese e compensi di lite.



2. Il Comune era stato condannato, in primo grado, dal Tribunale di Pescara al risarcimento in favore di A. A. della somma di € 7.689,45, nonché alla refusione delle spese di giudizio in favore dei sette attori liquidate in € 6.776,00 per diritti, € 10.640,00 per onorari, € 450,47 per spese, oltre accessori.
3. In esecuzione della sentenza di primo grado n. 1368/2009, successivamente impugnata in appello, il Comune aveva corrisposto ad A. A. sia la quota per sorte capitale di € 7.760,07, sia la quota parte delle spese legali di € 3.891,58.
4. Con sentenza n. 1098/2017, la Corte d'Appello di L'Aquila aveva accolto l'impugnazione del Comune e, in riforma della sentenza di primo grado, rigettato la domanda di risarcimento proposta nei suoi confronti, compensando tra le parti le spese del doppio grado.
5. Dopo la morte di A. A., essendo risultati eredi i tre figli A. A., G. A. e S. A., ciascuno per la quota di un terzo, non contenendo la sentenza d'appello statuizioni in merito agli obblighi risarcitori, in data 12.09.2023 il Comune adiva il Giudice di Pace di Pescara per acquisire un titolo esecutivo per il recupero coattivo delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, complessivamente pari a € 12.524,29 (di cui € 7.760,07 per sorte capitale, 3.891,58 per spese legali, € 100,32 a titolo di importo relativo alla quota di metà del compenso CTU pari ad € 702,29 e ripartito tra le sette parti del giudizio di primo grado), chiedendo la condanna di G. A. alla restituzione della somma pari ad € 3.917,32 (€ 11.751,97/3), oltre interessi legali.
6. Con sentenza n. 327/2024 del 20.04.2024, il Giudice di Pace di Pescara rigettava la domanda avanzata dal Comune, non avendo questi provato quali e quanti fossero gli eredi di A. A., né l'esatto importo corrisposto nei suoi confronti.
7. Con atto di citazione in appello del 19.09.2024, il Comune impugnava la sentenza del Giudice di Pace, eccependo che in caso di giudizio per il pagamento di un debito ereditario non è necessario che tutti gli eredi siano citati in giudizio e che i mandati di pagamento emessi dal Comune si riferiscono a n. 6 parti (anziché alle 7 indicate nell'epigrafe della sentenza di primo grado), a causa dell'intervenuto decesso di L. M.
8. In data 06.02.2025, verificata la ritualità della notifica nei confronti dell'appellata G. A., veniva dichiarata la sua contumacia. Accertata la natura documentale della controversia, la causa veniva quindi rinviata per la decisione con assegnazione dei termini a ritroso previsti dall'art. 352 c.p.c.

\*\*\*



L'appello è infondato e va rigettato in ragione di quanto di seguito esposto.

#### **A. SULLA INFONDATEZZA DELL'APPELLO**

Nella sentenza impugnata, il Giudice di prime cure ha motivato il rigetto del ricorso come segue:

*“La documentazione in atti prodotta dal Comune ricorrente non consente di ritenere provata la domanda. Va rilevato che, benché la sig.ra G. A. non si sia costituita in giudizio e non abbia contestato la sua qualità di erede del sig. A. A., in ogni caso non risulta in alcun modo provato quali e quanti siano gli eredi del predetto sig. A. A.. Infatti, va rilevato che nel presente giudizio non solo non sono stati chiamati in causa gli altri asseriti coeredi ma neppure risulta prodotto alcuno stato di famiglia del sig. A. A. da cui si possa evincere la circostanza che oltre alla sig.ra G. A. vi siano altri (due) eredi con cui dividere l'importo corrisposto al sig. A. A.. Deve infatti evidenziarsi che proprio perché si chiede a questo giudice accertarsi che la quota da porre a carico di G. A. (quale erede del sig. A. A.) è pari a €3.917,32 si rivela prioritario acclarare tra quanti eredi e/o persone vada suddiviso l'obbligo di corrispondere e/o restituire l'importo corrisposto in favore del predetto A. A.. A ciò aggiungasi che non risulta neppure provato quale sia stato l'esatto importo di quanto effettivamente corrisposto dal Comune in favore del sig. A. A. in ragione della sentenza n.1368/2009 del Tribunale di Pescara. Infatti, agli atti risultano mandati di pagamento n. ... e n. ... del 2010 (rispettivamente di €100.266,29 e di €1.404,58) non solo in favore di un numero di parti (6 anziché 7) diverso da quelle coinvolte nel giudizio di primo grado ma dai quali non è neppure possibile ricavare l'importo effettivamente corrisposto al sig. A. A. dal Comune”.*

**A.1** Con il primo motivo di appello, il Comune eccepisce che, in caso di giudizio per il pagamento di un debito ereditario, non è necessario che tutti gli eredi siano citati in giudizio, potendo agire anche nei confronti di uno solo.

Nel caso di specie, tuttavia, il Giudice di Pace ha rigettato la domanda non solo per la mancata prova dell'esatto numero di eredi, ma anche perché l'appellante non aveva allegato documentazione comprovante la qualità di erede dell'unico soggetto evocato in giudizio (G. A., rimasta contumace), non essendo stato prodotto lo stato di famiglia di A. A..

Nella sentenza appellata, il Giudice di prime cure ha opportunamente evidenziato che *“la contumacia integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova (cfr. Cass. Ordinanza n.22461/2015; Cass. civ. Sez. VI, Sentenza 16 agosto 2017, n. 20110)”.*



L'articolo 115, comma 1 c.p.c. infatti, nello stabilire che, salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite, esclude in modo inequivoco l'applicabilità del principio di non contestazione al contumace.

La contumacia, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio, dando luogo solo a quei particolari effetti ed incumbenti che sono espressamente previsti dal legislatore e mantenendo per il resto un carattere neutro.

Non è quindi possibile considerare come non contestati dalla parte contumace i fatti costitutivi della domanda della cui sussistenza l'attore ha l'onere della prova ed il giudice, in presenza di un contumace, ha il dovere di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano stati o meno proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni (Cass. civ., Sez. II, 02.01.2025, n. 25).

Il primo motivo di appello va quindi rigettato.

**A.2** Per completezza di analisi si procede anche all'esame del secondo motivo di appello che risulta comunque assorbito dal primo.

Il Comune ha eccepito che le parti a cui si riferiscono i mandati di pagamento sono sei (e non sette, come indicato nell'epigrafe della sentenza di primo grado), a causa dell'intervenuto decesso di L. M..

Tale circostanza non risulta comunque utile a provare l'esatto importo corrisposto nei confronti di A. A..

Dall'esame dei mandati di pagamento allegati (cfr. doc. n. 6 fascicolo di primo grado), risulta solo che il tesoriere comunale avrebbe versato nei confronti di vari creditori (tra cui A. A.) le somme di € 100.266,29 e di € 1.404,58, senza tuttavia specificare la precisa entità dell'importo a questi effettivamente liquidato.

Anche il secondo motivo di appello non può pertanto essere accolto.

Poiché la domanda del Comune non risulta provata né in merito all'*an*, né in merito al *quantum debeat*, l'appello deve essere rigettato.

## **B. SULLE SPESE**

Nulla sulle spese considerata la mancata costituzione dell'appellata.

**P.Q.M.**



Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando nel giudizio di II grado iscritto al R.G. n. 2691/2024, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:

**RIGETTA**

l'appello.

**DICHIARA**

l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato ovvero da versare.

Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.

Pescara, 2 febbraio 2026

Il Giudice

dott.ssa Patrizia Medica

*Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. M. L., funzionario addetto all'ufficio per il processo del Tribunale di Pescara.*

